

STATUTO del GRUPPO ITALIANO ATTACCHI

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci G.I.A. del 4 marzo 2017

Art. 1) – Costituzione – Principi

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica - senza fini di lucro – denominata GRUPPO ITALIANO ATTACCHI (G.I.A.). L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, eguaglianza e deontologia sportiva.

Art. 2) – Finalità

Le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

- mantenere desta e diffondere la passione per lo sport e le tradizioni equestri
- far rivivere la conduzione con le “redini lunghe” favorendo la pratica del turismo in carrozza, del tiro pesante rapido mediante la fedele rivisitazione di tutti gli attacchi sia agricoli che commerciali.
- recuperare in uno con le pubbliche amministrazioni, antichi itinerari, rivitalizzando scuderie, luoghi di posta e stallaggi, atti a consentire, nel solco della tradizione, percorsi agonistici e/o turistici.
- promuovere manifestazioni sportive o con attacchi di tradizione anche con il patrocinio di Enti pubblici o privati sostenitori
- coadiuvare la regia di film storici mediante consulenze A tali fini l'Associazione fra l'altro intende:
 - salvaguardare e classificare il patrimonio di carrozze d'epoca esistenti in Italia.
 - salvaguardare e classificare quanto esistente del patrimonio di attacchi agricoli e commerciali con relativi attrezzi.
 - promuovere l'istituzione di realtà museali aperte al pubblico ed in particolare al mondo scolastico.
 - salvaguardare ed incentivare con proposte di legge tutti i mestieri artigianali propedeutici all'attività equestre quali: sellai, carrozzai, carradori, boriglieri, laccatori, doratori, scultori, cocchieri, maniscalchi, ecc..
 - incentivare lo studio filologico dell'arte dei carrozzieri e delle tecniche costruttive del buon tempo antico anche mediante la creazione di biblioteche per la raccolta di testi, documenti di viaggio, fatture, vademecum, tabelle orarie di linea, ecc.
- promuovere, incoraggiare e sviluppare la diffusione, l'organizzazione, la pratica e l'insegnamento della disciplina sportiva e di tradizione delle redini lunghe, indicando stages per la formazione, l'aggiornamento di appassionati anche non soci.
- vigilare affinché le manifestazioni si svolgano secondo le regole della migliore tradizione.
- favorire la conoscenza degli attacchi e la frequentazione con sfilate di eleganza in castelli, ville, dimore, parchi, giardini storici.
- promuovere l'attività equestre, anche come terapia, per soggetti diversamente abili.

Art. 3) – Sede

Il G.I.A. ha sede in Bergamo, via Pignolo, 107 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà esser cambiata sede sociale dandone comunicazione agli Associati almeno 30 gg. prima dell'effettivo trasferimento mediante lettera raccomandata od e-mail con verifica di ricezione ovvero a mezzo pubblicazione sugli organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione.

Art. 4) – Rapporti Con Altri Enti

Il G.I.A. collabora con tutti gli Enti, Associazioni, Federazioni ed Operatori di Settore di qualsiasi natura e nazionalità, laddove le collaborazioni o le convenzioni o gli Accordi siano ritenuti utili al raggiungimento delle proprie finalità statutarie. Le collaborazioni del G.I.A. con Soggetti Terzi

dovranno essere esercitate secondo le modalità ed alle condizioni che ne agevolino l'attività sociale e che, in nessun caso o situazione, introducano vincoli, divieti e limitazioni alla libertà d'azione del G.I.A.

Art. 5) – **Sezioni di attività**

Il G.I.A. si articola in tre sezioni:

- a) sportiva
- b) cultura e tradizioni
- c) turismo e tempo libero

Il Consiglio Direttivo, al suo interno, nomina un rappresentante per ognuna delle sezioni.

Art. 6) -**Patrimonio – Entrate**

Il patrimonio del G.I.A. è costituito:

- da beni mobili od immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di gestione

Entrate:

- quote sociali
- contributi finanziari erogati dalla F.I.S.E., C.O.N.I. o da altri Enti pubblici o privati
- contributi dell'Unione Europea ed organismi internazionali
- donazioni, liberalità, lasciti da parte di soci o terzi
- da attività derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive, didattiche, culturali da attività editoriali
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale

L'Associazione è obbligata ad impegnare le entrate, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E' fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Art. 7) -**Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione. Il rendiconto compilato con criteri di oculata prudenza dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno. Le rimanenze attive o passive della precedente gestione passeranno all'esercizio successivo.

Art. 8) -**Soci L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:**

- Soci ordinari – persone fisiche che praticano attivamente lo sport equestre od esperti (a solo titolo esemplificativo: guidatori, cocchieri, groom, ufficiali di gara, istruttori) – possono essere altresì soci le persone giuridiche e le associazioni attive in tale campo.
- Soci benemeriti – persone fisiche, giuridiche o associazioni che siano riconosciuti preclari nello sport delle redini lunghe o che abbiano contribuito in maniera rilevante con speciali elargizioni o con la propria attività o con la propria esperienza, al conseguimento delle finalità sociali.
- Soci onorari – personalità di chiara fama che contribuiscono od abbiano contribuito con la loro opera o con il loro nome ad onorare il G.I.A. La nomina a socio onorario e benemerito è riservata – su proposta del Consiglio Direttivo – all'Assemblea ordinaria dei soci.

L'ammissione del socio viene approvata dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota annuale, entro il termine fissato per l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio; dal pagamento sono esclusi i soci benemeriti ed onorari.

Tutti i soci hanno eguale diritto a partecipare alle attività sociali purché in regola con il pagamento annuale della quota; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile.

Tutti i soci sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

E' dovere di ogni socio osservare e far osservare i dettati dello statuto nonché i contenuti delle decisioni regolarmente assunti dagli organi sociali.

Art. 9) -Domanda di ammissione

Le domande sottoscritte da due soci presentatori e corredate da apposita clausola compromissoria di cui all'art. 19 seguente devono essere presentate al Consiglio Direttivo che delibererà circa il loro accoglimento.

Art. 10) -Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- a) morte
- b) recesso – ogni socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione per lettera raccomandata indirizzata al Presidente G.I.A. da far pervenire alla segreteria dell'Associazione tre mesi prima del termine dell'anno sociale di riferimento.
- c) Decadenza – il socio non in regola con il pagamento della quota associativa nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo per due anni consecutivi decade dall'appartenere all'Associazione.
- d) Esclusione – il socio può essere escluso su proposta del Consiglio Direttivo:
 - in caso di comportamento in conflitto con gli scopi dell'Associazione ovvero in contrasto con l'obbligo di rettitudine, dignità e deontologia sociale
 - per inosservanza della clausola compromissoria
 - per indegnità o altri gravi motivi

Art. 11) -Sanzioni

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza previa specifica contestazione degli addebiti. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) il richiamo;
- b) la censura;
- c) la esclusione

Art. 12) -Organi sociali

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Comitato di Presidenza
- Presidente
- Tesoriere – Segretario
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri

Art. 13) -Assemblee dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ed è costituita dai soci ordinari, onorari e benemeriti. L'Assemblea ordinaria delibera:

- sugli indirizzi generali e linee programmatiche dell'Associazione
- sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo
- su ogni altro oggetto non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, dal Presidente ovvero dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 20% dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea deve essere convocata mediante lettera raccomandata o e-mail con verifica di ricezione almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la riunione. La convocazione deve contenere analitico ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'incontro.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con i soci presenti.

E' ammessa una sola delega per ciascun socio. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto ad un solo voto. Nelle deliberazioni per il rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea, prima di iniziare i lavori, deve nominare un Presidente, diverso da quello dell'Associazione; egli, previa nomina di un proprio segretario, ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura, accogliere interrogazioni, mozioni ed emendamenti, mantenere l'ordine nel corso del dibattito, controllare i risultati delle votazioni consegnatigli dal seggio elettorale – i cui componenti sono di nomina assembleare – dare lettura degli stessi con conseguente proclamazione degli eletti nonché degli esiti delle mozioni proposte.

Le discussioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal segretario, sottoscritte dal Presidente ed i verbali inseriti in apposito registro.

A tale verbale si allegano altresì i rendiconti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea; essi restano sempre depositati presso la sede sociale ed ogni socio ha facoltà di consultarli.

Sono riservate all'Assemblea Straordinaria le modifiche dello Statuto, l'acquisizione e/o la alienazione dei beni immobili, delle universalità di cose, delle incorporazioni e delle fusioni, nonché le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione. In tal caso l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. Per la validità dei deliberati è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 14) – Il Consiglio Direttivo

E' l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera per il raggiungimento degli scopi del sodalizio, provvede alla ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri conferitigli dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i soci. Sono eleggibili i soci che, mediante lettera inviata alla Segreteria della Associazione, nei termini fissati nella convocazione assembleare abbiano dichiarato la propria disponibilità. Nella prima seduta, si provvederà, per scrutinio segreto, alla nomina, tra gli eletti, del:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- dei quattro membri

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni (ciclo olimpico) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora, nel corso del mandato, venga meno un componente, il Consiglio provvederà alla sua reintegrazione nella persona del primo dei candidati non eletti.

Nel caso in cui la maggioranza dei consiglieri rassegnasse contemporaneamente le dimissioni, il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto, tuttavia sarà tenuto a convocare l'Assemblea dei soci

entro e non oltre il termine di quaranta giorni dalla data del verbale in cui viene dato atto delle dimissioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o della maggioranza dei soci componenti e comunque ogni qual volta sia necessario per il buon andamento dell'attività sociale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante lettera, e-mail o via fax almeno 5 giorni prima della prevista seduta. L'assenza di un consigliere non giustificata, oltre tre sedute consecutive comporta ipso iure la decadenza dello stesso quale membro del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno tre membri oltre il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare annuo della quota associativa ed il termine per i relativi versamenti. Emanava i Regolamenti dell'Associazione e se del caso li modifica, nomina, con specifici mandati, Rappresentanti Regionali e Comitati composti di esperti nelle materie e per gli studi che si riterranno opportuni.

Ha facoltà di consentire l'aggiunta del nome del territorio presso il quale la Associazione opera e ne delibera l'utilizzo. L'aggiunta dovrà in ogni caso essere approvata, ovvero negata, dal Consiglio Direttivo, che si riserva anche la possibilità di annullare una precedente approvazione.

Art. 15) – Presidente

Il Presidente ha rappresentanza legale dell'Associazione.

Convoca sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria.

Convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo.

Coordina l'esecuzione delle delibere.

Può compiere ogni atto giuridico necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure soci particolarmente qualificati.

Art. 16) - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, Vice-Presidente e dal Segretario-Tesoriere. Esso si riunisce per assumere decisioni che rivestano carattere d'urgenza e per le quali non è possibile la convocazione in tempo utile del Consiglio Direttivo; ogni sua decisione è sottoposta alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta utile. Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza.

Art. 17) - Segretario – Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere svolge le mansioni di segreteria del Gruppo specificatamente del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, ne redige i verbali, dà esecuzione alle deliberazioni adottate, cura l'aggiornamento dei libri sociali di cui, su richiesta dei soci, rilascia estratti controfirmati dal Presidente.

In qualità di Tesoriere è responsabile nei confronti dell'Associazione della gestione contabile e pertanto provvede, ai pagamenti, vistati dal Presidente, sulla scorta della necessaria documentazione contabile, alle riscossioni ed è affidatario della cassa sociale.

Predisporre annualmente entro il mese di febbraio i documenti contabili previsti dal presente Statuto.

Art. 18) - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi – tra i quali viene nominato il Presidente - e due supplenti tutti eletti dall'Assemblea dei soci. Dei membri in carica almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ovvero essere esperto nelle revisioni contabili di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Al Collegio dei Revisori è demandato il controllo dell'amministrazione dell'Associazione. Il loro mandato è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 19) – Collegio dei Proviviri

E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti; fra i primi viene eletto il presidente del collegio. I membri sono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Almeno uno di essi deve essere versato nelle discipline giuridiche. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Proviviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva sulle controversie tra gli organi dell'associazione, fra gli associati e l'associazione e fra gli associati medesimi.

La parte che vorrà adire il collegio dei proviviri, dovrà comunicarlo con lettera raccomandata con r.r. entro 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia. Il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile sull'arbitrato rituale.

Art. 20) – Gratuità delle cariche sociali – decadenza

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, eccezion fatta per il rimborso spese ai membri del Consiglio sostenute nello svolgimento delle proprie mansioni.

I Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Proviviri sono dichiarati decaduti dalle loro cariche dopo la terza assenza, non giustificata, dai lavori dei rispettivi organi.

Art. 21) – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dai soci convocati in assemblea straordinaria, a cui spetta il compito di approvare e destinare eventuali cespiti attivi. Per la validità della delibera di scioglimento è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 22) – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Bergamo, 4 marzo 2017